



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario
Davide MINIUSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario (relatore)
Massimiliano MAITINO	Referendario

Nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Sezione n. 1994 del 14 aprile 2023, con cui il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ha formulato una richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA l'ordinanza n. 29/2023 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota in epigrafe, il Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ha posto un quesito in merito all'interpretazione dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento economico accessorio del personale.

In particolare, la richiesta di parere è volta a chiarire *“ se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL 16/11/22 prevedendo, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una cooperativa mutualistica, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva”*.

Pur a fronte della formulazione unitaria, la richiesta risulta scindibile nei seguenti aspetti:

- a) con riferimento all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, si chiede *se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL 16/11/22 [...] anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, stante la destinazione delle somme alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva;*
- b) circa le modalità di attuazione dell’art. 82 CCNL 16/11/22, la richiesta fa riferimento alla possibilità di prevedere, *in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una cooperativa mutualistica.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere vanno valutati alla luce dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni la facoltà di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, nonché dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La disposizione prevede anche la possibilità per le Regioni, nonché per Comuni, Province e Città metropolitane, di richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, per questi ultimi - di norma - tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

1.1 Per quanto concerne il profilo soggettivo, la richiesta di parere risulta ammissibile, in quanto sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

1.2 Dal punto di vista oggettivo, occorre verificare l’attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica nonché la generalità e astrattezza dei quesiti proposti.

Al riguardo, il quesito sub a) risulta ammissibile, in quanto relativo all’interpretazione di una disposizione (i.e., l’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017) afferente al contenimento della spesa e, pertanto, riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 54 del 2010) e della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5 del 2006, n. 9 del 2009 e n. 3 del 2014).

Non è invece ammissibile il quesito sub b), che ha ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 82 CCNL 16/11/22.

Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, formatosi in senso conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5 del 2006) esclude che, in sede consultiva, si possano rendere pareri sulle norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro, la cui interpretazione – per la parte pubblica – è demandata all'ARAN.

2. Passando al merito del quesito sub a), il Comune chiede se sia lecito destinare somme per il *welfare* integrativo previsto dall'art. 82 CCNL 16/11/22 anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017.

Tale ultima disposizione – in un'ottica di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Amministrazioni Pubbliche – pone un limite quantitativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale.

In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all'art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che *“la spesa per la previdenza integrativa di cui all'art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell'ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l'ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale”* (deliberazione n. 503/PAR/2017).

Più di recente, anche la scrivente Sezione – in relazione all'art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – ha osservato che *“le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”*, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019).

3. Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all'art. 82 CCNL 16/11/22, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali.

Le misure di *welfare* integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è reso il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune richiedente.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2023

Il Magistrato relatore

(Federica Lelli)

Il Presidente

(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 17 maggio 2023

Il Funzionario preposto